



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 28 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
In riferimento al Verbale n.° 2014/31 CC NAS RG del 16.01.2014

***Il Direttore Sanitario Aziendale  
In sostituzione del Commissario Straordinario  
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92***

**Visto** il verbale di contestazione n.° 2014/31 CC NAS RG del 16.01.2014 ore 14,50 redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in riferimento all'ispezione effettuata dal M.A. s. UPS CARUSO Vincenzo unitamente all'App. S. BATTAGLIA Bruno (entrambi appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa), in data 16.01.2014 ore 11,45 presso l'Azienda Zootecnica con annesso Caseificio "PUGLISI GIORGIO", sita in Modica in C.da Bosco Cavette n.° 10, del quale risulta titolare il Sig. PUGLISI Giorgio, nato a Modica il 14.10.1976 ed ivi residente in C.da Bosco Cavette n.° 10.

**Atteso** che in seguito all'ispezione anzidetta è stata rilevata la violazione di cui al Regolamento CE n.° 852/2004, sanzionata dall'art. 6, comma 5, del D. Lgs 6 novembre 2007, n.° 193 per "*aver omesso di rispettare, in materia di igiene, le condizioni igienico-sanitarie del laboratorio di produzione che di un locale stoccaggio vasca del latte rispettivamente abbisognevoli di tinteggiatura alle pareti e al soffitto per la presenza di muffe e di pulizia straordinaria per la presenza di ragnatele negli angoli del soffitto.*"

**Considerato** che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 5, D. Lgs. n.° 193 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00, pari sia al doppio del minimo che ad un terzo del massimo della sanzione prevista, da pagare a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

**Atteso** che il sopra detto verbale è stato notificato in data 01.02.2014, alle ore 11,20, al trasgressore specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

**Considerato** che il trasgressore, Sig. PUGLISI Giorgio, quale titolare del Caseificio "PUGLISI GIORGIO" non ha presentato scritti difensivi entro i termini di legge, né altresì ha fatto richiesta di audizione presso l'Autorità competente;

**Rilevato** che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. PUGLISI Giorgio, nella qualità sopra descritta, per la seguente motivazione:

il titolare della omonima ditta era tenuto alla osservanza delle norme in materia di igiene al fine di evitare che la condizione di precarietà accertata nei locali adibiti allo stoccaggio del latte potessero arrecare nocumento alla salute pubblica;

**Rilevata**, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

**Esaminati** gli atti e tenuto conto delle circostanze sopra indicate, dell'entità e della gravità della violazione, ai fini della quantificazione della sanzione da applicare;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

### **Ordina**

al Sig. PUGLISI Giorgio, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di €. 1.200,00 (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (si applica l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%);

### **INGIUNGE**

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.200,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi €. 1.266,00 (euro milleduecentosessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. (ove ci si avvalga della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo)

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. PUGLISI GIORGIO, nato a Modica il 14.10.1976, ivi residente, C.da Bosco Cavette n.° 10 in qualità di titolare del Caseificio "PUGLISI GIORGIO"
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 3 GIU. 2014

*Il Direttore Sanitario Aziendale  
In sostituzione del Commissario Straordinario  
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92  
Dott. Vito Amato*

